

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ricorso

della dott. **Alessia BLUNDA**, nata ad Alcamo (TP) l'8 ottobre 1987, ed ivi residente in via Monte Bonifato 108 (BLNLSS87R48A176V), domiciliata elettivamente presso l'avv. prof. Guido Corso (CRSGDU40S08D969C – *guidocorso@pecavvpa.it* – fax 0916122120) e l'avv. Ignazio Scardina (SCRGNZ48H03G273J) - *ignazioscardina@pecavvpa.it*) che la rappresentano e difendono per mandato conferito con foglio separato in calce del presente atto

contro

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**;
- il **FORMEZ PA**;
- la **COMMISSIONE RIPAM**

in persona dei rispettivi rappresentati legali p.t. tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12

per l'annullamento

Previa idonea misura cautelare,

- 1) del giudizio, con relativo punteggio, espresso il 14 giugno 2023 sulla prova scritta della ricorrente nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente di 791 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, e più precisamente per la quota di n. 18 posti di conservatore da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili (all. 1);
- 2) della nota del 23 agosto 2023 con cui il Formez, direzione reclutamento ha respinto la richiesta di riesame inoltrata dall'interessata, "*sulla base delle verifiche effettuate dalla competente commissione esaminatrice*" (all. 2):
- 3) e, per quanto occorra, del quesito n. 22 del questionario (all. 4).

FATTO

1) Con bando pubblicato il 13 gennaio 2023 (all. 3) è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 791 unità di personale non

dirigenziale a tempo indeterminato. Una quota di n. 18 posti è destinata alla qualifica di conservatore da assegnare all'ufficio centrale archivi notarili.

2) La ricorrente ha presentato domanda per il profilo professionale "conservatore" (codice concorso Giustizia/03) e preso parte alla prova scritta che si è tenuta a Roma il 5 giugno 2023.

La prova scritta richiedeva la risposta a un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta).

Per il profilo professionale conservatore n. 25 domande vertevano su diritto privato, diritto amministrativo e norme generali in materia di pubblico impiego (art. 6 del bando), n. 8 quesiti erano rivolti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; n. 7 quesiti erano definiti dal bando "situazionali" e riguardano problematiche organizzative e gestionali.

Nell'ambito delle 25 domande di cultura giuridica il bando prevede per ciascuna risposta esatta + 0,75 punti; la mancata risposta 0 punti; per la risposta errata - 0,25 punti. Nell'ambito dei 7 quesiti situazionali il criterio di valutazione è quello del livello di efficacia. Per la risposta più efficace + 0,75 punti; per la risposta neutra + 0,375 punti; per la risposta meno efficace zero punti.

Gli otto quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva non rilevano ai fini del presente ricorso.

I punteggi e la loro graduazione sono previsti dall'art. 6 del bando, comma 1 (e alla lett. C) per quanto riguarda il profilo professionale conservatore (codice 03).

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi, così l'art. 5 co. 2).

Il superamento della prova scritta è condizione per l'ammissione alla prova orale (art. 3 co. 3 lett. b) del bando).

3) La ricorrente ha conseguito nella prova scritta (l'esito della quale è stato reso pubblico il 14 giugno 2023) il punteggio totale di punti 20 (venti) su trenta. Non ha quindi superato la prova perché non ha raggiunto il punteggio minimo di 21 (all. 1).

Avendo esercitato il diritto di accesso e ottenuto il testo della sua prova, ha chiesto al Formez un riesame della stessa (all. 4), nella convinzione che almeno tre giudizi della Commissione fossero errati.

Con nota 23 agosto 2023 (all. 2) la Direzione Reclutamento del Formez – concorso Ripam giustizia 791 – profilo conservatore cod. 03, ha respinto la richiesta perché “*sulla base delle verifiche effettuate dalla competente commissione esaminatrice*”, il giudizio è stato confermato.

La valutazione della commissione è in parte erronea, come si spera di dimostrare con i seguenti

MOTIVI

I

Errore di diritto – Falsa applicazione degli artt. 2397 e 2459 c.c. – Violazione degli artt. 2313 -2324 c.c.

Il quarto dei quesiti sottoposti ai candidati è così formulato:

“Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti da:

- 1) dai soci e dagli amministratori;*
- 2) dagli amministratori;*
- 3) dagli amministratori e dai sindaci.*

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2 (dagli amministratori) e la Commissione, ritenendo che si trattasse di un errore, e che la risposta esatta fosse la terza (dagli amministratori e dai sindaci), ha penalizzato la candidato di – 0,25 punti (anziché attribuirle punti 0,75 spettanti in caso di risposta esatta).

In questo modo è la Commissione che è caduta in errore.

I sindaci, come organo di controllo, sono presenti nella società per azioni (art. 2397 c.c.) e nella società in accomandita per azioni (art. 2459 c.c.): ma non nella società in accomandita semplice. In questa le sole figure presenti sono i soci accomandanti e i soci accomandatari, ai quali ultimi soltanto può essere conferita l'amministrazione della società (artt. 2313 e 2318 c.c.). Nel capo IV del libro sulle società, dedicato alla società in accomandita semplice (artt. 2313 – 2324 c.c.), non si fa cenno dei sindaci.

La conseguenza dell'errore di valutazione?

La candidata ha diritto ad un punteggio di 0,75, anziché essere penalizzata di punti 0,25.

Basterebbe questa doverosa correzione perché il punteggio della sua prova scritta passasse da 20 a 21 punti, su 30. Il che darebbe diritto all'ammissione alla prova orale.

II

Errore di diritto – Violazione dell'art. 2 del d.lgs.vo n. 165/2001.

Il quesito n. 16 era così formulato.

“Rispetto alle norme contenute nel Codice civile in materia di disciplina del pubblico impiego le disposizioni contenute nel d.lgs.vo n. 165/2001 si pongono come:

1) norme subordinate in ogni caso a quelle contenute nel codice civile;

2) Norme imperative e, di conseguenza prevalenti;

3) Norme subordinate a quelle contenute nel codice civile, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo d.lgs.vo n. 165/2001.

La ricorrente ha segnato la risposta n. 3.

La Commissione, ritenendo che la risposta esatta fosse la n. 2, ha penalizzato la candidata con un – 0,25.

Anche in questo caso essa è caduta in errore.

La disposizione di legge alla stregua della quale la risposta doveva essere fornita è quella contenuta nell'art. 2 del d. lgs.vo n. 165/2001.

“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”.

Ritiene la ricorrente che le risposte n. 2 e 3 siano formulate entrambe in modo equivoco tale che entrambe possano essere giudicate risposte corrette.

L'art. 2 co. 2 del d.lgs.vo n. 165/2001 implica che all'impiego pubblico privatizzato si applichino sia il codice civile sia le diverse disposizioni contenute nel decreto, aventi carattere imperativo. Con la precisazione che, in caso di contrasto tra

una disposizione del codice civile e una disposizione del d.lgs.vo n. 165/2001, è quest'ultima che prevale.

Dalla formulazione delle due risposte (n. 2 e n. 3) risulta:

- che la n. 3 implica l'applicazione di entrambi i testi (cod. civ. e d.lgs.vo n. 165/2001): con l'avvertenza che, in caso di contrasto, prevale il decreto legislativo. È il caso, ad es. della disciplina delle mansioni. A proposito delle quali il disposto dell'art. 52 co. 1 secondo periodo del decreto legislativo prevale sull'art. 2103 co. 7 c.c.;
- che la risposta n. 2, pur affermando correttamente anch'essa la prevalenza del decreto legislativo in caso di contrasto (e sotto questo profilo può considerarsi anch'essa esatta), è formulata in modo da suscitare nel lettore l'impressione che il codice civile e le leggi civili sul lavoro non trovino mai applicazione.

Da qui la conclusione. Anche se entrambe le risposte possono considerarsi corrette, inequivocabilmente più azzeccata è la terza risposta, quella data dalla ricorrente: risposta che implica l'applicazione all'impiego pubblico privatizzato sia del codice civile e delle leggi civili sia del decreto legislativo n. 165/2001. Un decreto che, in caso di contrasto, prevale sul codice civile: la disposizione contenuta nel decreto legislativo prevale, trattandosi di norma imperativa, su quella contrastante del codice civile.

Anche in questo caso la commissione ha errato penalizzando la ricorrente con un - 0,25 mentre avrebbe dovuto assegnarle, in ragione della esattezza della risposta da lei data, un + 0,75.

Grazie a questo ulteriore punteggio, il voto complessivo della prova scritta della ricorrente salirebbe da 21 punti (v. il motivo precedente) a 22 punti.

III

Violazione dell'art. 6 lett. C, lett. c) del bando - Violazione del principio di ragionevolezza.

Come si è detto, sette sui quaranta quesiti sottoposti ai candidati sono quesiti "*situazionali*", riguardanti cioè situazioni che possono verificarsi in ambito

organizzativo. Quesiti la risposta ai quali non viene valutata, come per gli altri, con il criterio della esattezza, ma sulla base della maggiore o minore “*efficacia*”.

Per la risposta “*più efficace*” sono previsti + 0,75 punti, per la risposta “*neutra*” + 0,375 punti, per la risposta “*meno efficace*” 0 punti (così l’art. 6 del bando lett. C – Profilo professionale conservatore – lett. c).

Il quesito n. 13 era così formulato:

“Le hanno affidato un incarico ma ritiene che la scadenza sia troppo breve e non pensa di riuscire a portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. Quale azione ritiene più efficace ?:

1) Espone al suo responsabile le criticità riscontrate, proponendo una modifica nella scadenza o un implemento delle risorse;

2) Prova comunque a svolgere l’incarico, facendo degli straordinari e sperando così di riuscire.

3) Fa presente al suo responsabile l’impossibilità di eseguire il lavoro così come è stato richiesto”.

La ricorrente ha sbarrato la risposta n. 2.

La Commissione le ha assegnato zero punti, ritenendo la risposta data dalla candidata la meno efficace delle tre proposte dal questionario. La più efficace sarebbe la prima: ossia la proposta fatta al dirigente di spostare in avanti la scadenza del termine per l’espletamento dell’incarico.

Anche in questo caso la ricorrente ritiene di aver dato la risposta più aderente al quesito, in termini di “*efficacia*”.

Il dipendente che dà la risposta uno (richiesta di dilazione della scadenza) o la risposta tre (segnalazione della impossibilità di svolgere l’incarico nel termine assegnato) lascia le cose come stanno. Sia nell’uno come nell’altro caso l’incarico non viene svolto; e la possibilità di svolgerlo, nel primo caso, è subordinata al consenso del dirigente alla proposta di allungare il termine.

La seconda delle risposte – data dal dipendente (e dalla ricorrente) – di tentare comunque di adempiere il compito, anche sobbarcandosi a straordinari – è l’unica che

implica la possibilità che il compito assegnato venga svolto: ovviando alla brevità del termine con la prestazione di lavoro straordinario.

È evidente che delle tre risposte prospettate è proprio la seconda la più efficace: perché è la sola che, grazie all'impegno assunto dall'impiegato, comporta almeno la possibilità che il compito venga espletato entro il termine.

La candidata, avendo dato questa risposta (la seconda), ossia la risposta più efficace, avrebbe meritato il punteggio massimo di + 0,75, e non quello minimo (zero) assegnato dalla Commissione.

Cumulando questo punteggio a quello spettante sulla base dei due precedenti motivi (22 su 390), il voto complessivo della prova scritta salirebbe a 22,75 su 30.

IV

Illogicità del bando (quesito n. 22)

Il quesito n. 22 del questionario è così formulato:

"I conflitti di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti:

- 1) *con ricorso al Consiglio di Stato;*
- 2) *con intervento del Governo*
- 3) *con il ricorso al TAR"*

La ricorrente ha dato una risposta sicuramente erranea (la terza: con il ricorso al TAR) e per questo è stata penalizzata di - 0,25 punti.

Ha tuttavia un'attenuante: perché ritiene che le risposte previste siano state malamente formulate.

La norma applicabile al nostro caso è contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 400/1988.

"Il Consiglio dei ministri dirime i conflitti di attribuzione tra i ministeri".

Non quindi il governo: che non si identifica con il Consiglio dei ministri perché è un organo complesso formato da più organi (il Presidente del consiglio e i ministri: art. 1 co. 1 L. cit.; ma anche i ministri senza portafoglio e i sottosegretari).

Perché insorga la competenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'art. 2 co. 1 della legge, non è sufficiente che ci sia un conflitto tra uffici di ministeri diversi, ma

occorre che i rispettivi ministri facciano proprio l'assunto dei propri uffici così che il conflitto divenga un conflitto di attribuzione tra ministri.

Se i ministri interessati non fanno propria la tesi dei rispettivi uffici, ci troviamo in presenza di un conflitto di competenza tra uffici infraministeriali: conflitti che vanno risolti prima di tutto dai rispettivi ministri: uno dei quali, per es., potrebbe riconoscere che la competenza rivendicata dal proprio ufficio non sussiste.

In definitiva il quesito appare malamente formulato: sia nella parte in cui ipotizza un conflitto di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi (anziché, come sarebbe più corretto, un conflitto di attribuzioni tra ministri); sia nella parte in cui individua nel governo l'organo chiamato a risolvere il conflitto. La ricorrente ammette di avere sbagliato. Ma ha sbagliato perché fuorviata da un quesito malamente formulato: sicché è indebita la penalizzazione di - 0,25 punti.

Se questa venisse cancellata, l punteggiaggio della ricorrente salirebbe da 22.75 a 23: largamente sufficiente a consentirle l'ammissione alla prova orale.

* * * * *

La misura cautelare idonea a soddisfare le esigenze della ricorrente è la ammissione con riserva alla prova orale. Da tener presente che il calendario delle prove orali non è stato ancora fissato.

Si chiede, pertanto, che

VOGLIA L'ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Previa ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali del concorso per n. 18 posti di conservatore, accogliere il presente ricorso annullando gli atti impugnati.

Col favore delle spese.

Il contributo unificato sarà versato nella misura di € 325,00 in quanto il ricorso verte in materia di pubblico impiego.

Palermo-Roma, 7 settembre 2023

avv. prof. Guido Corso

avv. Ignazio Scardina